

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 016/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 112CSA– RIUNIONE DEL 6 APRILE 2017

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Avv. Massimiliano Atelli – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIAMANTI ALESSANDRO SEGUIDO GARA UDINESE/PALERMO DEL 19.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 del 21.3.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 166 del 21.3.2017 ha inflitto al suindicato tesserato la sanzione della squalifica per n. 2 giornate, per avere il medesimo, a gioco in svolgimento, colpito al volto un avversario con una gomitata, senza conseguenze, come da referto arbitrale.

Avverso tale provvedimento, l'U.S. Città di Palermo proponeva ricorso in data 29.3.2017.

L'appellante eccepiva, in sintesi, che il tesserato avrebbe agito nell'ambito di un normale contrasto di gioco, alzando a protezione della palla un braccio, che avrebbe solo sfiorato l'avversario, il quale non soltanto ha potuto concludere la gara senza alcuna difficoltà, ma non è neppure dovuto ricorrere all'opera dei sanitari. In ragione di ciò, l'appellante richiedeva la riduzione della sanzione inflitta ad una sola giornata, o, in subordine, ad una giornata di squalifica con conversione dell'altra in un'ammenda debitamente proporzionata. All'udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte, sentito l'arbitro, ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento. Il comportamento in concreto tenuto dal tesserato, quale chiaramente specificato e confermato dal Direttore di gara, appare sì contraddistinto da antisportività, ma non da violenza. L'episodio, inoltre, non si è svolto a gioco fermo ma a palla in movimento ed è, in ogni caso, rimasto privo di conseguenze per l'avversario.

La sanzione inflitta appare per quanto detto sovradimensionata rispetto ai fatti, nella loro materialità, sotto il profilo della quantificazione, sicché appare equo ridurre le giornate di squalifica da due, misura edittale prevista, ad una, anche in applicazione dei criteri di valutazione indicati dagli artt. 16, comma 1, e 19, punto 4, C.G.S..

Per questi motivi, la C.S.A. sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di Palermo di Palermo, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara..

Dispone restituirsi la tassa reclamo..

2. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILVESTRI LUIGI

SEGUITO GARA VIBONESE/FIDELIS ANDRIA DEL 26.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 28.3.2017)

La società U.S. Vibonese S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 28.3.2017, al sig. Luigi Silvestri, tesserato della indicata società, per i fatti accaduti in occasione della gara tra la squadra U.S. Vibonese srl e la squadra Fidelis Andria, svoltasi, il giorno 26.3.2017.

In particolare, alla fine del secondo tempo, l'arbitro allontanava dal campo di giuoco il calciatore Silvestri e questi, nel mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, teneva un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti della “ panchina “ della squadra avversaria, nei termini indicati nel referto.

Non solo.

Il predetto, dopo la fine della gara, nel transitare nel parcheggio dello stadio e passando davanti alla squadra ospite in attesa del pullman, assumeva un comportamento provocatorio cui seguiva la reazione dei predetti.

Il Silvestri, quindi, portatosi dietro la recinzione del campo di giuoco, si poneva in prossimità della squadra ospite, irridendo ed intimidendo la indicata compagine, mostrando, infine, una chiave inglese di circa 25 cm.

Nel ricorso avanzato, la società Vibonese ha ammesso il comportamento “scomposto” tenuto dal tesserato, rilevando, però, che tale atteggiamento ha costituito la normale reazione al comportamento, altrettanto volgare ed offensivo, contestualmente tenuto dai componenti la squadra ospite.

In altre parole nel motivo di gravame avanzato, la società Vibonese propone una lettura della vicenda in chiave reattiva proprio per l'atteggiamento gravemente provocatorio ed offensivo, assunto dagli atleti e dai dirigenti della squadra ospite, nei confronti del Silvestri, il quale, pertanto avrebbe così reagito a tali intemperanze.

Osserva la Corte.

La ricostruzione fattuale proposta nel ricorso contrasta con la concorde descrizione fattane dal direttore di gara e dal commissario di campo.

Vi è di più.

Conforta la riferita ricostruzione fattuale la circostanza che, dopo l'espulsione, il Silvestri si è rifiutato di lasciare il terreno di giuoco non permettendo la ripresa della gara se non dopo l'intervento dei dirigenti la squadra di casa, così dimostrando, nei fatti, una vis polemica progressivamente espressa nei comportamenti contestati.

Conseguentemente, la descrizione del comportamento assunto dal Silvestri, nei termini descritti negli atti ufficiali, risulta offensivo, denigratorio e minaccioso e non già quale reazione all'altrui comportamento provocatorio.

Né può condividersi la tesi avanzata dalla parte ricorrente circa la parzialità della ricostruzione dei fatti svolta da parte del commissario di campo perché in precedenza offeso dai tifosi della Vibonese.

Si tratta di una tesi apodittica, priva di qualsivoglia elemento probatorio, frutto di una mera ed interessata ricostruzione soggettiva degli avvenimenti.

Così come non può condividersi, come detto, la tesi della reazione scomposta del Silvestri alle provocazioni ricevute.

Gli atti del procedimento indicano e raccontano della personale e diretta responsabilità dell'atleta per il comportamento contestato.

Pertanto, la sanzione comminata dal Giudice sportivo risulta equa e conseguente al fatto addebitato, così come riportato nei referti di gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese

Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

3. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. TOMI GIOVANNI SEGUITO GARA PONTEDERA/PRATO DEL 1°.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 175/DIV del 3.4.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico, infliggeva al calciatore Tomi Giovanni la squalifica di 2 gare effettive per la condotta dallo stesso tenuta nella partita Città di Pontedera/Prato.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: *“per atto di violenza verso un avversario, al termine della gara”*.

Avverso la decisione la Società sportiva, con atto del 5.04.2017, proponeva reclamo, eccependo l'errata ricostruzione della sequenza temporale dei fatti e l'eccessiva afflittività della sanzione inflitta, chiedendone la riduzione da due ad una giornata.

Ritiene la Corte che il ricorso debba trovare accoglimento.

La reclamante ha dedotto, a sostegno della propria tesi, che il Giudice sportivo avrebbe errato nel prendere la decisione perché avrebbe analizzato i fatti riferiti al calciatore Tomi Giovanni, senza prendere in considerazione quelli attribuiti all'altro calciatore, pur essendo l'episodio oggetto della sanzione la conseguenza di un fatto che ha coinvolto entrambi i calciatori a fine gara.

Sentito sul punto il direttore di gara, lo stesso ha chiarito che si sarebbe trattato più di un gesto antisportivo che violento.

La C.S.A. sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Prato di Prato riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/PIACENZA 26.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 28.03.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 28.3.2017 ha inflitto la sanzione della ammenda di € 2.000,00 alla società Piacenza Calcio 1919.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Como/Piacenza disputato il 26.3.2017, propri sostenitori in campo avverso rivolgevano reiterate frasi offensive e discriminatorie verso tesserati della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento la Società Piacenza Calcio 1919 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 30.3.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 5.4.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma L'8 agosto 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio